



COMUNE DI BOLOGNA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BOLOGNA E DELLE SUE ISTITUZIONI PER IL PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2022

Chiarimento n. 4

Su indicazione del RUP si fornisce il seguente chiarimento:

Quesito n. 1:

Con riferimento alla convenzione all'art. 3.6 (punto Nodo dei pagamenti) e all'art.3.9 si rilevano alcuni punti degni di chiarimento.

Si allega stralcio di comunicazione AGID:

*“”””Ciò detto, con la presente si vuole informare l'istituto incaricato del servizio di tesoreria e/o cassa in indirizzo che, **avendo lo scrivente ente già aderito al Sistema pagoPA, lo scrivente ente risulterà beneficiario di SCT in accredito sul conto corrente di tesoreria in gestione del PSP in indirizzo aventi come causale descrittiva il codice identificativo univoco del versamento (codice IUV) o il codice identificativo del flusso di riversamento, quali elementi standard e obbligatori del Sistema PagoPA**””””*

Mentre al punto 6 richiama alla normativa AGID che impone alla banca Tesoriera come elementi standard e obbligatori il codice IUV o ID flusso da riportare nella causale sul Giornale di Cassa quanto richiesto al Tesoriere in base al punto 9 dell'art 3 è impostato in modo tale da vanificare l'imposizione data al Tesoriere. La richiesta di conti di transito per la gestione degli incassi rivenienti dal Nodo dei pagamenti entra in palese conflitto con quanto richiesto al punto 6 poiché dal passaggio in accredito sul c/transito di operazioni con causale singolo IUV e/ID Flusso queste informazioni andrebbero NON trasportate sul Giornale di Cassa.

Si chiede pertanto di chiarire:

- cosa è intesa per apertura **di conti di transito anche con partner tecnologici diversi dal tesoriere** (il Tesoriere potrebbe non essere partner e nemmeno PSP)
- se è intenzione dell'ente, nel rispetto della normativa di cui sopra ovvero di quanto richiamato al punto 6, di indicare per le transazioni in accredito da Nodo il solo conto di Tesoreria.

Risposta n. 1:

Si conferma quanto indicato all'art. 3.9 della Convenzione:

"Il Tesoriere dovrà aprire, su richiesta dell'Ente, appositi conti correnti intestati all'Ente medesimo, con funzioni di "appoggio" qualora vi sia la necessità per specifiche modalità di riscossione delle entrate, senza oneri né di movimento né di bonifico (fatte salve le imposte). Tali conti sono denominati "conti di transito", dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti sulla Tesoreria unica e dovranno essere aperti anche con partner tecnologici diversi dal tesoriere per gestire gli incassi legati alla gestione del nodo dei pagamenti. Il Tesoriere avrà l'obbligo di riversare giornalmente sul conto di tesoreria le somme affluite sui "conti di transito", salvo diversa disposizione impartita dall'Ente in ottemperanza alla normativa vigente."

In particolare è intenzione dell'Ente, nell'ambito della Community Network Regionale, avvalersi dei servizi della società Lepida (attraverso la propria piattaforma Payer) per l'incasso di alcuni servizi (crediti) nell'ambito del Nodo Nazionale dei Pagamenti. In tale contesto si prevede pertanto di indicare per le transazioni in accredito da Nodo "conti di

U.I. Gare

transito" diversi, al fine di rendere meglio controllabili gli incassi/pagamenti per i diversi servizi.

Si deve pertanto prevedere una modalità operativa che assicuri il trasporto sul Giornale di Cassa delle informazioni relative al singolo IUV o ID Flusso anche nel caso di accredito degli incassi da Nodo su "conti di transito".

Il medesimo punto di attenzione si porrà nel caso in cui l'Ente deciderà di affiancare ai conti correnti bancari, come conti da accreditare da Nodo, anche i conti correnti postali al fine di abilitare i pagamenti presso il PSP Poste.

Quesito n. 2:

Con riferimento alla Convenzione art.3 punto 14 si richiede conferma che a fronte dell'impegno del Tesoriere al rilascio delle carte prepagate stesse corrisponda una precisa previsione nel regolamento di contabilità dell'ente per la gestione delle carte "prepagate" in luogo o in alternativa alle "carte di credito"(quali unici strumenti oggi previsti dalla normativa di riferimento).

Risposta n. 2:

Attualmente nulla è previsto nel regolamento di contabilità dell'ente: si farà pertanto riferimento alla normativa vigente in materia. Qualora necessario si potrà anche implementare il regolamento di contabilità.

Quesito n. 3:

Con riferimento alla convenzione art. 4.3 si chiede conferma che nel caso di mantenimento della piattaforma Unimoney, servizio acquisito direttamente dal fornitore, al tesoriere non verrà richiesta nessuna implementazione in termini di adeguamenti, colloquio e conservazione se non quelli previsti per normativa a carico del tesoriere stesso.

Risposta n. 3:

In relazione al quesito posto si precisa quanto segue.

Come indicato all'art. 4.3 il Tesoriere dovrà rendere disponibile con oneri a proprio carico la piattaforma per la gestione del flusso degli ordinativi di riscossione e pagamento conformandosi a quanto previsto dalla normativa. Questo adempimento è richiesto anche nel caso in cui il Tesoriere decida di mantenere la piattaforma Unimoney attualmente in uso presso l'Ente.

Nell'ambito degli oneri a carico del Tesoriere non rientrano quindi interventi conseguenti a richieste di implementazione della piattaforma OIL per implementare nuove funzionalità, precisato che la piattaforma messa a disposizione deve comunque avere fin dalla prima attivazione tutte le funzionalità e caratteristiche indicate nella convenzione e con particolare riferimento a quanto indicato nell'art 4.4.

Si coglie l'occasione del quesito anche per precisare le implicazioni, e quindi la natura dell'adempimento in capo al Tesoriere, a fronte di quanto previsto dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), pubblicata in GU il 21 dicembre scorso, all'articolo 1 comma 533.

Le amministrazioni pubbliche saranno infatti tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio Tesoriere o Cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici trasmessi tramite l'infrastruttura SIOPE+.

L'obiettivo del legislatore è di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi, nonché, mediante la rilevazione delle informazioni sulle fatture riferite ai crediti commerciali, far emergere i dati sul pagamento delle stesse fatture e la relativa tempistica.

Le milestones progettuali sono il 1° luglio 2017 per l'avvio della sperimentazione e il 1° gennaio 2018 per l'avvio a regime. La prospettiva, di più lungo periodo, è di monitorare il ciclo completo delle entrate e delle uscite degli enti.

Il comma 533 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede che le modalità con cui enti e tesoriere scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura

SIOPE saranno definite da apposite regole di colloquio e su queste regole di colloquio MEF e Banca d'Italia hanno anticipato una bozza nelle scorse settimane.

Con l'introduzione del SIOPE+ cambiano le seguenti cose:

- il tracciato dati che descrive l'ordinativo sarà più ricco/completo rispetto all'attuale,
- l'ordinativo viene trasmesso alla banca, transitando attraverso il sistema di Banca d'Italia SIOPE+.

Per attuare questo scenario dovranno essere effettuati i seguenti interventi (descritti ad alto livello):

1) la piattaforma OIL (per la gestione ordinativo informatico), che verrà chiamata nel nuovo contesto piattaforma OPI, dovrà essere:

- adattata per gestire il nuovo tracciato dati richiesto da SIOPE+,
- integrata con alcune nuove funzionalità di dialogo con SIOPE+.

2) il sistema di tesoreria dovrà essere:

- adattato per gestire il nuovo tracciato dati richiesto da SIOPE+,
- integrato con alcune nuove funzionalità di dialogo con SIOPE+.

3) i sistemi contabili degli enti dovranno essere modificati per produrre il nuovo tracciato dati e gestire alcuni nuovi flussi di ritorno da SIOPE+.

Rispetto a previsto dalla convenzione per il nuovo servizio di tesoreria gli interventi previsti ai punti 1) e 2) saranno di competenza (oneri a carico) del Tesoriere, mentre gli interventi al punto 3) saranno ovviamente di competenza dell'Ente.

In termini di funzionalità la piattaforma OPI dovrà mantenere le stesse funzionalità della piattaforma OIL (controllo, firma, trasmissione degli ordinativi).

Quindi si precisa che sarà nella responsabilità del Tesoriere aggiornare la piattaforma per la gestione dell'ordinativo informatico, come previsto per normativa, compreso l'intervento sulla stessa per renderla idonea al SIOPE+, sia nel caso di mantenimento della soluzione Unimoney, sia nel caso di proposta di altra piattaforma avente le funzionalità previste dalla convenzione.

Quesito n. 4:

Con riferimento alla Convenzione art. 4.10 si chiede conferma che restano esclusi dall'ambito della richiesta di produzione di Estratto Conto i conti di transito relativi a funzionalità su servizi messi a disposizione dal tesoriere stesso in applicazione della Convenzione. Detti conti non producono né E/C né applicazione di bollo, proprio per la natura "funzionale" che rivestono in base ai singoli servizi offerti.

Risposta n. 4:

Si conferma che restano inclusi nell'ambito della richiesta di produzione di Estratto Conto anche i conti di transito in base a quanto indicato espressamente all'art. 4.10 della Convenzione:

"10. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile, senza alcun onere per l'Ente, in tempo reale "on line", al personale per il quale il Responsabile di cui al successivo art. 35, comma 3, farà esplicita richiesta, la visualizzazione e la stampa di:

- movimenti analitici relativi a uno o più conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente compresi i conti di transito, i conti di tesoreria, i conti relativi ai funzionari economici;"

Quesito n. 5:

Con riferimento alla convenzione art. 9 punto 3 comma 4° (intervento del Tesoriere alla stipula dei contratti ed altre operazioni) si richiede conferma che l'eventuale presenza richiesta del Tesoriere non debba implicare in nessun caso anche la consegna di somme (valori, es. Assegni circolari).

Risposta n. 5:

Non si può escludere che l'intervento del Tesoriere alla stipula dei contratti ed altre operazioni possa richiedere anche la consegna/ritiro di valori.

Quesito n. 6:

Con riferimento alla convenzione art 17.1 si chiede conferma che detto impegno riferito all'invio di avviso (diverso dall'elettronico) non sarà richiesto in seguito all'utilizzo di nuovi tracciati previsti dalla normativa di riferimento, OIL2015 ovvero OPI da 01/01/2018.

Risposta n. 6:

L'invio di avvisi diversi dalla modalità elettronica non sarà richiesto qualora ciò fosse impossibile in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Quesito n. 7:

Con riferimento alla Convenzione art 17 si chiede conferma che per tutto quanto potrà essere assoggettato al "recapitato in forma fisica" con posta ordinaria o massiva la richiesta dell'Ente relativa a "recapito certo" sarà assolvibile verso l'ente mediante l'utilizzo di recapitista (scelto tra i disponibili indicati dal Tesoriere) i cui costi saranno posti a carico del Tesoriere anche con deduzione dal valore indicato all'art 20 per il servizio di riferimento e comunque in modalità da concordare. Si chiede conferma che non saranno in capo al Tesoriere imputabili eventuali disservizi e penali (art 30.5 comma 10) conseguenti la scelta del "Recapito certo". La conferma di detta previsione trae origine dalle problematiche ben note sulla consegna della corrispondenza in Emilia Romagna come da notizia di stampa che si riporta su attività che non sono proprie del ruolo del Tesoriere.

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/01/21/news/le_bollette_arrivano_gia_scadute_poste-lumaca_proteste_in_emilia-romagna-156542816/. In ogni caso di "recapito certo" o similare il Tesoriere è impegnato a sostenere il relativo onere di mercato ma non può essere anche reso corresponsabile di disservizi dell'operatore postale, essendo la stessa attività del tutto estranea a quella propria del Tesoriere stesso.

Risposta n. 7:

Le attività di cui all'art. 1 comma 4 della Convenzione, tra cui le prestazioni secondarie consistenti in "stampa e recapito avvisi come indicato al successivo art. 17" sono, ai sensi dell'art. 26 della medesima Convenzione, subappaltabili nei limiti di legge, con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del Disciplinare di gara che prevede: "Il concorrente nell'istanza deve dichiarare se, per le prestazioni ammesse, intende avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui dichiarare di avvalersi del subappalto, nell'istanza dovrà: indicare quali parti dei servizi ammessi intende subappaltare (che non potranno comunque eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto); indicare obbligatoriamente una terna di subappaltatori; dichiarare, ai sensi del comma 4 lett. c) dell'art. 105 in combinato disposto con l'art. 80, per quanto di propria conoscenza o farsi dichiarare dagli stessi subappaltatori, che per questi ultimi non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016."

I corrispettivi per la prestazione di tali servizi dovranno comunque essere fatturati dal Tesoriere e saranno liquidati in base a quanto previsto dall'art. 20 della Convenzione.

Il Tesoriere sarà responsabile in via esclusiva e risponderà all'Amministrazione comunale della corretta prestazione di tutti i servizi oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 30 della Convenzione.

Quesito n. 8:

Con riferimento al Disciplinare Busta B Tecnica punto c) e relativa modalità di assegnazione del punteggio, si chiede conferma che, con riferimento a quanto richiesto oltre alle verifiche minime di cui all'art 6 comma 16 della Convenzione, verrà presa in considerazione una valutazione ponderata tra la sommatoria dei codici ABI controllati e la sommatoria degli sportelli sullo stesso ABI.

Risposta n. 8:

Sarà attribuito il punteggio maggiore a chi effettuerà il maggior numero di controlli ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dalla Convenzione.

Il Responsabile del Procedimento di gara

Dott.ssa Alessandra Biondi



